DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 1977

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Francia a norma della direttiva 72/160/CEE

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(77/752/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che il 1° luglio 1977, il governo francese, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 72/160/CEE, ha comunicato il decreto n. 77-468 del 4 maggio 1977 che modifica il decreto n. 74/131 del 20 febbraio 1974 relativo alla concessione di un'indennità vitalizia per la cessazione dell'attività ai capi di aziende agricole anziani ;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, la Commissione decide, alla luce del citato decreto n. 77-468, se la regolamentazione vigente in Francia ai fini dell'applicazione della direttiva 72/160/CEE, che forma oggetto della decisione 77/207/CEE del 2 maggio 1977 (2) della Commissione, risponda tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE ;

considerando che le modifiche della vigente regolamentazione relativa alla cessazione delle attività previste dal citato decreto n. 77-468, rispondono alle condizioni ed alle finalità della direttiva 72/160/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari ;

considerando che le constatazioni contenute nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni vigenti in Francia ai fini dell'applicazione della direttiva 72/160/CEE — considerate le modifiche apportate con decreto n. 77-468 del 4 maggio 1977 che modifica il decreto n. 74/131 del 20 febbraio 1974 — rispondono tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.
(2) GU n. L 64 del 10. 3. 1977, pag. 15.